

COMUNE DI VICENZA

P.G.N. 162898/2019

ATTO DI CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 15 ottobre 2019

TRA

il Comune di Vicenza (C.F. 00516890241), rappresentato dal dott. Maurizio Tirapelle, nato a Gambellara (VI) il 09 maggio 1958, Direttore del Servizio Patrimonio Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione n. 1803 del 08/10/2019

E

l'A.N.A. Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vicenza – Gruppo “B. Scaroni” (codice fiscale 95109120246), con sede in Via Natta n. 7 - 36100 Vicenza, rappresentata dal signor Zampieri Gianfranco (codice fiscale ZMPGFR48B25L840L), nato a Vicenza il 25 febbraio 1948 e residente a Vicenza in Via Bellavitis n. 66 – in qualità di Presidente

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso in uso precario all'Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Vicenza – Gruppo “B. Scaroni” i locali di mq 103 siti nell'edificio realizzato nell'ambito dell'attuazione del “P.I.R.U.E.A. Pomari” e da

destinarsi a centro servizi, catastalmente censiti al foglio 48 mappale 1541, meglio individuati in colore giallo nella planimetria allegata.

2) La durata della concessione in uso precario è stabilita in anni 3 (tre) decorrenti dal 1° gennaio 2020.

Alla scadenza la concessione potrà essere rinnovata, a condizioni da determinarsi.

E' escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione annuo è stabilito in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) che il concessionario si impegna a pagare in rate mensili anticipate presso la Tesoreria comunale.

4) Il concessionario deve adibire i locali esclusivamente a propria sede. E' vietato qualsiasi uso diverso.

5) Il concessionario non può sub concedere in tutto o in parte i locali o cedere l'atto di concessione.

6) Il concessionario ha la possibilità di utilizzare non in modo esclusivo il parcheggio di pertinenza.

7) Durante la concessione, la manutenzione ordinaria dei locali è a carico del concessionario, come pure la manutenzione straordinaria che dovesse rendersi necessaria per la mancata esecuzione della manutenzione ordinaria.

8) Il concessionario assume l'obbligo dell'esecuzione della manutenzione delle aree verdi indicate nella planimetria allegata, mediante n. 7 tagli nel corso dell'anno, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta.

La manutenzione delle aree verdi deve essere eseguita dal concessionario a propria cura e spese, anche con la stipula di adeguate polizze assicurative.

Nessuna responsabilità sarà imputabile al Comune di Vicenza per eventuali danni a persone e a cose conseguenti all'esecuzione della manutenzione delle aree verdi da

parte del concessionario.

9) Il concessionario dichiara di essere a conoscenza che i locali oggetto del presente atto sono inseriti in un immobile facente parte del patrimonio indisponibile del Comune di Vicenza; è pertanto soggetto agli articoli 824 e seguenti del Codice Civile, per cui il rapporto conseguente al presente atto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme di diritto amministrativo, potendo il Comune medesimo revocare o modificare la concessione in qualsiasi momento a proprio giudizio insindacabile.

10) Il concessionario è unico responsabile nei confronti del Comune di Vicenza per i danni arrecati ai locali dai propri soci e dalle persone cui consente l'accesso al locale.

11) Il concessionario solleva espressamente il Comune di Vicenza da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti o furti che dovesse subire il materiale depositato presso i locali oggetto del presente atto.

12) Il Comune di Vicenza si riserva di revocare la concessione in uso, oltre nel caso in cui lo richiedesse l'interesse pubblico, anche nel caso in cui il concessionario non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte con il presente atto, in particolare il pagamento del canone di concessione e l'osservanza delle norme per l'utilizzo dei locali riportate nell'allegato al presente atto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita dal concessionario.

13) In materia di privacy, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003, adeguato al Regolamento UE 679/2016 dal D.Lgs. 101/2018.

14) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del

concessionario.

Maurizio Tirapelle

Gianfranco Zampieri

*Allegati: 2 planimetrie*